

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 693

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2001

—————

Modifica dell’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina del difensore civico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante l'elezione diretta del sindaco, che ha contribuito ad avvicinare i cittadini agli enti locali e ha garantito più efficienza alla politica amministrativa, molti enti locali sono ancora in situazione di malfunzionamento. Spesso nulla si fa per applicare la legge che istituisce il difensore civico, una sorta di garante del cittadino, al quale ci si può rivolgere per segnalare malfunzionamenti, disorganizzazioni varie e rendere così più efficace ed efficiente la pubblica amministrazione.

Undici anni sono passati dalla entrata in vigore della legge sulle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) e l'istituto del «difensore civico» è molto spesso ancora inattuato. Pochissime sono le regioni che hanno nominato il «difensore civico».

Troppo pochi i comuni italiani che si sono muniti di «difensore civico» e tale mancato ricorso ha privato così i cittadini della possibilità di usufruire di un organo di garanzia utile per il miglioramento della vita civile delle nostre città.

In concreto si tratta, allo stato attuale, di un istituto inutilizzato che non assolve alle finalità cui era predestinato.

Questo disegno di legge è diretto a rendere obbligatoria la nomina di tale organo e a dargli autonomia ed efficienza. La normativa vigente, così come è attualmente formulata, non solo ha fatto fallire l'istituto, che doveva svolgere un ruolo importantissimo di garanzia e tutela della cittadinanza, ma è stata largamente disattesa.

Chi è e cosa fa il difensore civico? Il difensore civico interviene nei casi di cattiva amministrazione, al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi delle autorità amministrative indipen-

denti e i controlli interni a ciascuna pubblica amministrazione.

Il difensore civico interviene su istanza di cittadini sia italiani sia stranieri, apolidi, anche se minori interdetti o inabilitati, enti, associazioni e formazioni sociali e può (e deve) intervenire d'ufficio, qualora venga a conoscenza di casi di cattiva amministrazione. Al fine di una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni e inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico può promuovere periodiche riunioni con i rappresentanti di associazioni di volontariato, di associazioni dei consumatori e degli utenti, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare.

Con la proposta di modifica dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comuni e province dovranno nominare, entro il termine di mesi mesi il difensore civico.

La nomina del difensore civico avviene con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

I candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, saranno valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione e formata da personalità di provata indipendenza rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo.

La designazione del difensore civico avviene sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

Nel disegno di legge è previsto che le amministrazioni di competenza debbano fornire al difensore civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni forma di rapporto remunerato, sia diretto sia indiretto,

con le amministrazioni che lo hanno nominato.

Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni, si fissa l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle amministrazioni nelle quali è stato svolto il mandato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Difensore civico*) - 1. I comuni e le province devono nominare il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema della elezione indiretta all'interno del consiglio comunale, ovvero con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero ancora con il sistema del concorso.

3. Qualora si ricorra al concorso, i candidati, che devono essere presentati da almeno cento elettori, sono valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione e formata da personalità di provata indipendenza, rappresentanti del mondo culturale, del lavoro, professionale, imprenditoriale e associativo. La commissione effettua la designazione del difensore civico sulla base di comprovati requisiti di competenza giuridica e di esperienza nello svolgimento delle funzioni, capacità effettiva di difesa dei cittadini, comprovata indipendenza dall'ente.

4. Le amministrazioni di competenza debbono fornire al difensore civico i mezzi e il personale necessario allo svolgimento della funzione.

5. La carica di difensore civico dura quattro anni ed è incompatibile con ogni altra forma di rapporto remunerato, sia diretto

sia indiretto, con le amministrazioni che lo hanno nominato.

6. A decorrere dalla scadenza del mandato, è stabilita per un periodo di tre anni l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle amministrazioni nelle quali ha svolto il mandato».

2. La nomina del difensore civico di cui all'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.